

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 256

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BASTIANONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2001

—————

Istituzione della provincia di Fermo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La rivendicazione relativa alla istituzione della provincia di Fermo muove sin dal 1861, anno successivo all'entrata in vigore del nuovo ordinamento territoriale delle Marche in cui si è soppressa la provincia di Fermo; è infatti di questa data la prima istanza al Parlamento italiano per la restituzione della funzione di capoluogo alla città di Fermo.

L'attuale territorio della provincia di Ascoli Piceno non si è tuttavia omogeneizzato ed ha mantenuto le due connotazioni originarie delle due realtà territoriali facenti capo alle province originarie di Ascoli e di Fermo. A più riprese si è quindi riproposta l'esigenza di restituire autonomia al territorio del Fermano. La più recente è l'iniziativa per la costituzione della provincia di cui all'articolo 133 della Costituzione che è stata assunta da 40 comuni, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *d*) della legge 8 giugno 1990, n. 142 (per la medesima fattispecie si veda, ora, l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Come già rilevato nella nota del Ministero dell'interno del 21 ottobre 1992, il territorio risulta omogeneo ed integrato in quanto al suo interno si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; il territorio, dell'ampiezza di 689 chilometri quadrati, con popolazione pari al 45 per cento della popolazione della provincia di Ascoli-Piceno, si caratterizza per una economia basata sull'agricoltura, sulla pesca, sull'artigianato e sul turismo; l'intero territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia. Il problema dell'istituzione della provincia di Fermo è all'attenzione del Governo

e del Parlamento fin dall'istituzione delle otto province ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge n. 142 del 1990. Da allora diverse volte sono stati prorogati termini per la istituzione di nuove province ed è stata affrontata la questione in leggi finanziarie; più volte il Parlamento ha impegnato il Governo con ordini del giorno a completare l'*iter* istitutivo, senza che tuttavia giungesse una risposta certa e definitiva.

Con l'istituzione della provincia di Fermo si intende porre le condizioni indispensabili per accrescere l'efficienza di un'area che deve migliorare ed aumentare i propri livelli di competitività. Nel momento in cui l'ente provincia sta assumendo compiti sempre più attivi nella programmazione è indispensabile avere, infatti, un ambito omogeneo che, per dimensione, ampiezza, entità demografica e attività produttive esistenti, possa consentire una programmazione dello sviluppo capace di razionalizzare l'organizzazione interna del distretto e favorire armonicamente lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Il Fermano è infatti il più importante distretto calzaturiero italiano, fatto di numerose medio-piccole aziende, singolarmente efficienti, disseminate sul territorio, che esigono una programmazione del sistema di relazioni calibrata su un'area omogenea ed integrata.

La dimensione dell'area è idonea quindi a consentire una programmazione dello sviluppo capace di favorire il riequilibrio complessivo del territorio, nel quale, già all'epoca della delibera della regione Marche, i vari servizi presenti nell'area configuravano una dotazione di fatto di livello provinciale. Alle valutazioni che hanno consentito alla re-

gione Marche di esprimere parere favorevole nel novembre 1990 si sono aggiunti ulteriori elementi che permettono di considerare positivamente la volontà di autogoverno e l'esigenza di assunzione di responsabilità espressa dalla realtà territoriale del Fermano.

Alla luce di tali indicazioni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per poter procedere all'istituzione della nuova provincia di Fermo, si sollecita la rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Fermo, con capoluogo Fermo, nell'ambito della regione Marche.

Art. 2.

1. La circoscrizione territoriale della provincia di Fermo è composta dai seguenti comuni: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Mòrico, Montappone, Montefalcone Appennino, Montefiore dell'Aso, Montefortino, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montèlparo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i territori dei comuni di cui all'articolo 2 cessano di fare parte della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 4.

1. La provincia di Ascoli Piceno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'inse-diamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Ascoli Piceno.

4. Fino all'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Fermo, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente le misure necessarie a provvedere alla istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono al-

trèsì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 4 delle risorse rese disponibili della presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione di uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Fermo per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provve-

derà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei fondi di spettanza della provincia di Fermo dal bilancio della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 7.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Ascoli Piceno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 2, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Fermo.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Fermo a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

